



Enti locali & Federalismo



IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

La previsione contenuta nel decreto 101/2018 di attuazione del regolamento Ue

Un designato privacy negli enti Compiti: trattamento dati e risoluzione dei problemi

DI ANTONIO
CICCIA MESSINA

Un designato «privacy» nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni.

Il decreto legislativo 101/2018, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2018, che adegua l'ordinamento italiano alla privacy europea (Regolamento 2016/679) introduce la figura del «designato per specifici compiti e funzioni» connessi al trattamento dei dati e risolve un po' di problemi organizzativi.

Proprio nell'assetto organizzativo trova posto, dunque, il designato per specifici compiti e funzioni.

Se ne occupa l'articolo 2-quaterdecies introdotto dal decreto 101/2018 nel codice della privacy (dlgs 196/2003). La norma ha colmato un vuoto aperto dal Regolamento Ue e lo ha fatto sostanzialmente recuperando i contenuti del codice della privacy. A dirci che si tratta di una conferma sostanziale del regime progressivo è la relazione illustrativa al decreto in esame.

Nella relazione si legge, infatti, che la disposizione in questione prevede il potere di titolare e responsabile, di delegare compiti e funzioni a persone fisiche che operano sotto

la loro autorità e che, a tal fine, dovranno essere espressamente designati. Tale disposizione, prosegue la relazione illustrativa, permette di mantenere le funzioni e i compiti assegnati a figure interne all'organizzazione che, ai sensi del vigente codice in materia di protezione dei dati personali ma in contrasto con il regolamento, potevano essere definiti, a seconda dei casi, responsabili o incaricati.

Ricostruiamo, dunque, l'organigramma privacy di una azienda.

L'azienda è il titolare del trattamento. Nell'assetto organizzativo aziendale ci possono essere «designati», che operano sotto l'autorità diretta del titolare del trattamento. C'è, poi, un altro livello e cioè quello delle persone autorizzate al trattamento che operano sotto la «diretta» autorità del titolare del trattamento.

La parte più significativa di questo impianto, la cui astrattezza deriva dal fatto che si deve applicare a tutti i settori pubblici e privati, è spiegata dalle parole della relazione. Riprendiamole: si possono, dunque, recuperare responsabili e incaricati; soprattutto è interessante la parte in cui si dice che possono essere recuperati i responsabili interni, anche se non si possono assolutamente

chiamare così.

L'attenzione a non denominare nessuno «responsabile interno» nasce dal fatto che il regolamento Ue (articolo 28) scrive una disciplina dei responsabili che si attaglia solo ai responsabili esterni.

Al di là di preoccupazioni, che a volte appaiono meramente nominalistiche, è importante

che le imprese e le p.a. sappiano che hanno ora una base giuridica specifica per costruire un modello organizzativo articolato in figure apicali e in figure di base.

L'impresa può costituire funzioni privacy assegnando a queste funzioni un soggetto apicale; oppure l'impresa può attribuire specifici compiti siano assegnati a una persona fisica espressamente designata.

La norma spiega che le persone devono espressamente designate e, quindi, ci vuole l'indicazione analitica dei compiti (così come prevedeva tra l'altro il codice della privacy).

Il soggetto va designato, infatti, per specifici compiti e funzioni: l'atto di designazione non può essere generico, ma deve indicare con esattezza di quali

adempimenti si deve occupare il designato.

La norma dice che le persone designate trovano posto nell'ambito dell'assetto organizzativo del titolare: la prassi si preoccuperà di chiarire se questo significhi che il designato sia solo una persona interna al titolare o se può anche essere un esterno (opzione non scarta-

ta dalla lettera della norma in esame).

Il soggetto designato per specifici compiti non va chiamato «responsabile», anche per evitare confusione con il responsabile

della protezione dei dati (detto anche Dpo, data protection officer). Il Dpo ha altri compiti: informa, consiglia e soprattutto sorveglia il titolare a riguardo dell'esatta applicazione delle norme sulla privacy.

L'articolo 2-quaterdecies parla anche degli autorizzati al trattamento. Il testo della norma sugli «autorizzati» ha una differente formulazione rispetto a quella sui «designati». Mentre per i «designati» si parla di «autorità» del titolare, al di sotto della quale i designati operano, per gli «autorizzati»

si parla di «diretta autorità». Peraltro, poiché, la relazione informa del recupero degli «incaricati», figura chiave del codice della privacy, è ragionevole accostare gli «autorizzati» agli «incaricati».

A proposito degli autorizzati la norma dice che sta al titolare individuare le modalità più opportune per l'autorizzazione al trattamento. È consigliabile, comunque, scegliere una modalità che consenta di dimostrare l'avvenuta autorizzazione. Si consideri, inoltre, che bisogna anche lasciare traccia di avere dati istruzioni a riguardo del trattamento e delle misure di sicurezza.

Le caselle dell'organigramma privacy sono, pertanto, le seguenti: titolare del trattamento, designati per specifici compiti e funzioni, autorizzati al trattamento dei dati; collegato al titolare, senza passaggi intermedi, è il responsabile della protezione dei dati (che può essere interno o esterno); all'esterno del titolare si colloca il responsabile del trattamento.

© Riproduzione riservata

A dirci che si tratta di una conferma sostanziale del regime progressivo è la relazione illustrativa al decreto

10 ONLINE
Il testo del decreto sul sito www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

L'OTTAVO CORRETTIVO AI PRINCIPI CONTABILI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Dup più facile, ma saltano le modifiche pro-investimenti

Dup (Documento unico di programmazione) più facile, ma saltano le modifiche pro-investimenti. Possono essere sintetizzati in questi termini i contenuti del dm 29 agosto 2018 recante l'ottavo decreto correttivo ai principi contabili degli enti territoriali appena pubblicato sul portale Arconet, che ospita tutta la normativa in materia. Il provvedimento recepisce solo in parte la proposta dell'omonima commissione tecnica, che nella seduta dello scorso 11 luglio aveva licenziato uno schema di più ampio respiro.

In particolare, era prevista una profonda revisione dell'allegato 4/2 al dlgs 118/2011 al fine di rendere più semplice il raccordo fra le norme contabili e quelle sugli appalti di lavori pubblici, introducendo numerose novità, soprattutto per quanto concerne l'impatto contabile della progettazione e della realizzazione delle opere e la possibilità di attivare il fondo pluri-

nale vincolato anche solo in presenza di un progetto almeno definitiva. Questa parte non è stata ripresa nel testo ufficiale, per ragioni al momento non esplicitate nelle premesse.

Confermata, invece, la semplificazione dell'iter di approvazione del Dup, che viene meglio ricordato con gli altri documenti programmatici. Questi ultimi possono ora essere approvati con il Dup, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Nel caso in cui i relativi termini di adozione o approvazione precedano l'adozione o l'approvazione del Dup, tali documenti di programmazione dovranno essere adottati o approvati autonomamente, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel Dup. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del Dup, tali documenti di programma-

zione potranno essere adottati o approvati autonomamente, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al Dup. I documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione andranno senz'altro inseriti nel Dup. In particolare, si richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall'articolo 5, comma 5, del decreto del ministero delle infrastrutture n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali: «Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le ammini-

strazioni possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7, e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma».

Matteo Barbero